

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
(Città Metropolitana di Milano)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 8 del 15 aprile 2024

Oggetto: Parere sul Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale contenuto nel PIAO 2024-2026.

L'anno duemilaventiquattro, addì 15, del mese di aprile, alle ore 11.30 il Collegio dei Revisori del Conto in carica del Comune di Abbiategrasso, nominato per il triennio 2021-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 maggio 2021, si è riunito in videoconferenza. Sono presenti i Sigg.:

Rag. Gelmi Valentino	Presidente
Dott. Cantù Francesco	Componente
Dott. Fiorenti Roberto	Componente

Alla riunione partecipa anche la Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie – Dott.ssa Annamaria Di Maria.

Il Collegio dà atto che:

- in data 11 aprile 2024 la dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Annamaria Di Maria ha trasmesso a codesto Collegio la “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO che sarà sottoposto alla prossima approvazione da parte della Giunta Comunale;
- in data 15 aprile 2024 ha ricevuto la proposta n. 70 alla Giunta Comunale per la deliberazione avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 - Approvazione”;
- con Deliberazione n. 17 della Giunta Comunale in data 25 gennaio 2024 era stato adottato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 – Annualità 2024, per il quale codesto Organo di revisione aveva espresso parere favorevole in data 29 gennaio 2024;

Il Collegio dei Revisori visti:

- l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. (...)”*;
- l’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

- l'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011, che prevede l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella Legge n.58/2019, il quale prevede che *“(...) i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (...) I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento (...)”*;
- il DPR n. 81/2022, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, comma 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, tra gli altri la soppressione del Piano dei fabbisogni di personale in quanto assorbito nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

rileva che, come illustrato dalla dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Annamaria Di Maria, la “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO che sarà sottoposto alla prossima approvazione da parte della Giunta Comunale prevede la seguente integrazione rispetto al precedente Piano Triennale dei fabbisogni di personale già adottato a gennaio 2024, come segue:

- trasformazione del posto di Istruttore Tecnico da coprire con persona avente i requisiti di cui alla Legge n. 68/1999, tempo pieno (36 ore), presso il Settore Sviluppo del Territorio, in 1 posto di Istruttore Tecnico da coprire con persona avente i requisiti di cui alla Legge n. 68/1999, *part time* (18 ore);
- per quanto attiene al Settore Sviluppo del Territorio, ripristino di un *part-time* a 30 ore settimanali in *full time* 36 ore settimanali di un Istruttore Tecnico e riduzione di un *full time* 36 ore settimanali in *part-time* 30 ore settimanali, di un Istruttore Amministrativo, per un maggior costo annuo, oneri inclusi, IRAP esclusa, di euro 452,12;
- per quanto attiene il Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, utilizzo delle ore (18 ore) rese disponibili dalla trasformazione del posto di Istruttore Tecnico da coprire con persona avente i requisiti di cui alla Legge n. 68/1999 da 36 ore settimanali a 18 ore settimanali del Settore Sviluppo del Territorio per un ammontare annuo di euro 15.722,20 (oneri inclusi e IRAP esclusa), come segue: aumento delle ore di un operatore esperto (ex cat. B5) per n. 12 ore settimanali, per un valore annuo pari ad euro 10.160,78 (oneri inclusi ed IRAP esclusa); aumento delle ore di un Funzionario (ex cat. D2) per n. 2 ore settimanali, per un valore annuo

pari ad euro 1.989,84 (oneri inclusi ed IRAP esclusa); aumento delle ore di un Istruttore (ex cat. C3) per n. 2 ore settimanali, per un valore annuo pari ad euro 1.902,00 (oneri inclusi ed IRAP esclusa).

Il Collegio dei Revisori prende atto che:

- con le disposizioni contenute nella “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO l’Ente intende modificare in parte la dotazione organica del personale;
- risultano rispettate le disposizioni dell’art. 1 comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 per il quale gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013.

Il Collegio dei Revisori dà atto che l’adozione disposizioni contenute nella “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO contenute nella Proposta per la Giunta Comunale non altera il rispetto del rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti rilevato sull’ultimo rendiconto approvato nei termini previsti dal D.M. 17 marzo 2020, non rientrando il Comune di Abbiategrasso sotto la soglia del 27% del rapporto spesa personale/entrate correnti.

Il Collegio dei Revisori, preso atto che la Dirigente Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott.ssa Annamaria Di Maria conferma che l’adozione delle disposizioni contenute nella “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO in esame non altera l’equilibrio pluriennale di bilancio, mantenendo invariata la spesa del personale,

esprime per quanto di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 - Approvazione”, nella parte relativa alla “Sezione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale”, asseverando altresì che con l’adozione delle disposizioni in essa contenute non si altera il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

La riunione è terminata alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

Rag. Gelmi Valentino

I COMPONENTI

Dott Cantù Francesco

Dott. Fiorenti Roberto